

COMUNICATO STAMPA

**Ok alla casa oltreconfine se in regola con il Fisco
In arrivo 6mila lettere ai proprietari d'immobili in Francia e in Uk**

Continua con decisione la lotta all'evasione internazionale. Il Fisco italiano questa volta si interessa a ville e loft all'estero e fa tappa in Costa Azzurra e Gran Bretagna recapitando 6mila lettere ai contribuenti italiani che possiedono immobili non dichiarati, individuati dagli 007 delle Entrate anche grazie alla cooperazione internazionale.

Gli obiettivi – Due le importanti missioni affidate alla lettera che arriverà nella cassetta della posta ai contribuenti che risultano nel 2005 in possesso di immobili in Francia, in particolare nel dipartimento delle Alpi Marittime nel quale rientra la costa Azzurra, e ai proprietari di immobili in Gran Bretagna nel 2008.

Da un lato, informare sui nuovi obblighi dichiarativi legati al possesso di immobili all'estero a partire dall'anno d'imposta 2009, e dall'altro suggerire ai contribuenti di regolarizzare eventuali illeciti fiscali commessi negli anni precedenti, anche alla luce dell'inasprimento dei controlli.

Con Unico 2010 modulo RW per tutti– A partire dall'anno d'imposta 2009, infatti, nel rispetto delle nuove regole sul monitoraggio fiscale degli investimenti e trasferimenti all'estero, i contribuenti sono sempre tenuti a indicare nel modulo RW di Unico gli immobili detenuti all'estero, anche se gli stessi non producono redditi di fonte estera imponibili in Italia, come nel caso di immobili tenuti a disposizione.

Immobili in locazione o vendita – Con questa comunicazione l'Agenzia invita a sanare le posizioni irregolari per gli anni d'imposta precedenti al 2009. Se i beni immobili, infatti, sono stati locati o venduti generando una plusvalenza imponibile (in base alla normativa fiscale italiana), il contribuente avrebbe dovuto indicare nel modello Unico l'investimento immobiliare all'estero e dichiarare in Italia i redditi ottenuti.

Immobili a disposizione del proprietario – Non devono sanare la loro posizione, invece, i contribuenti che, fino al 2008, hanno tenuto gli immobili a disposizione. Prima dell'anno d'imposta 2009, non era previsto infatti nessun obbligo di dichiarazione, a patto che gli immobili fossero situati in un Paese, come la Francia o il Regno Unito, che non li assoggetta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

Roma, 24 marzo 2010

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)